

CRISI D'IMPRESA

Schema del decreto legislativo di modifica del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

di **Francesca Dal Porto**



La **L. 20/2019**, recante "*Delega al Governo per l'adozione di **disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi** adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155*" prevede la possibilità di emanare **disposizioni correttive ed integrative** del D.Lgs. 14/2019.

Tale delega è stata esercitata con il **decreto legislativo recante "Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023"**, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso.

Il decreto modificativo trae origine dalla **Direttiva (UE) 2019/1023** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (*Direttiva Insolvency*).

Lo schema di decreto interviene in modo molto significativo sul vecchio testo del codice, in particolare in materia di **misure di allerta**.

Il nuovo [articolo 3 D.Lgs. 14/2019](#) specifica **quali devono essere gli obiettivi delle misure e degli assetti** che, rispettivamente, imprenditore individuale e collettivo devono adottare, al fine della **rilevazione tempestiva della crisi di impresa**.

È inoltre espressamente previsto, al nuovo articolo 5 bis, **l'accesso all'imprenditore a tutta una serie di informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi**, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti. In particolare, è resa disponibile una **lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento**.

Il titolo II del D.Lgs. 14/2019 è stato totalmente riscritto non si parla più di "*procedure di*

allerta e di composizione assistita della crisi” ma di *“composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi”*.

Di fatto, è stata operata una **trasposizione** all'interno del CCII, con gli articoli da **12 a 25-undecies**, della **composizione negoziata della crisi di impresa**, introdotta con il D.L. 118/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 147/2021) e delle disposizioni introdotte dagli [articoli 30-ter](#), [30-quater](#), [30-quinquies](#) e [30-sexies D.L. 152/2021](#) (convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021) sulle **segnalazioni dei creditori pubblici qualificati**, sulla interoperabilità delle banche dati, sullo scambio di documenti nella fase delle trattative e sulla predisposizione di piani di rateizzazione per esposizioni debitorie di ammontare ridotto.

Sono **venute meno le norme che disciplinavano gli strumenti di allerta, gli indicatori della crisi, l'OCRI, il procedimento di composizione assistita della crisi.**

Col nuovo **articolo 25 quater** si vuole recepire nel CCII anche la normativa relativa **all'istituto della composizione negoziata per le imprese sotto soglia** e, con il nuovo **articolo 25 sexies** e seguenti, anche la **disciplina del concordato semplificato** di cui al D.L. 118/2021 entra nel CCII.

Per quanto riguarda gli **obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati**, l'intervento modificativo del CCII prevede l'inserimento tra gli enti segnalanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il nuovo articolo 25 undecies D.Lgs. 14/2019 prevede **l'istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici.**

Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 è disponibile un **programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito** esistente e che consente all'imprenditore di condurre **il test pratico di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento** (test introdotto col **D.L. 118/2021**).

L'articolo prevede che se **l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro** e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione.

L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, **se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione**, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le **modalità e i tempi nello stesso indicati.**

Anche il **titolo III** D.Lgs. 14/2019 è stato **completamente revisionato**: non si parla più di *“Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza”* ma di *“Quadri di ristrutturazione preventiva*

e procedure di insolvenza”.

In particolare, il **nuovo articolo 40** relativo alla **domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale**, contiene disposizioni sulla **presentazione della domanda di accesso, precisando anche la disciplina applicabile al ricorso depositato da società** (comma 2), chiarisce che nel caso di domanda di accesso ad un **giudizio di omologazione** di accordi di ristrutturazione **la nomina del commissario giudiziale è valutata caso per caso** (comma 4) e detta **disposizioni puntuali sul rapporto tra domande di accesso a diversi strumenti e procedure pendenti** nei confronti del medesimo debitore e sulle concrete possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (commi 9 e 10).

Il nuovo articolo 47, relativo **all'apertura del concordato preventivo**, cerca di **favorire procedure di ristrutturazione in continuità aziendale rapide e snelle** nelle quali l'intervento dell'autorità giudiziaria al momento dell'apertura della procedura, è limitato e circoscritto.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 47 chiarisce l'ambito del **giudizio di ammissibilità** che il tribunale compie al momento del deposito del piano e della proposta di concordato, differenziando a seconda che la proposta sia per un **concordato liquidatorio o in continuità aziendale**.

In quest'ultimo caso, **il tribunale**, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, **verifica solo la ritualità della proposta** e non anche l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, come nel liquidatorio.